



giurisprudenza in breve

SERVONO ATTI FORMALI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

ESTERI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 197/2019, ha stabilito che nel caso di perdite di crediti su operazioni con clienti esteri, la deducibilità non è ammessa in assenza di atti formali interruttivi della prescrizione, in quanto in tal caso non può essere escluso l'intento liberale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, n. 197/2019

LA DEROGA AL PRINCIPIO DI COMPETENZA

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi del D.P.R. 917/1986, articolo 75, comma 1, (nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 344/2003) (attuale articolo 109, Tuir), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito (cfr. sentenza n. 16819/2007).

Cassazione – sentenza n. 15343 – 14 maggio 2019 – 6 giugno 2019

LA RATIO DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dal D.P.R. 917/1986, articolo 75, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (cfr. sentenza n. 20521/2006).

Cassazione – sentenza n. 15320 – 2 ottobre 2018 – 6 giugno 2019

Aderente a:



UTILIZZABILE IL REVERSE PER L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

L'iva conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivide il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione Europea e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatario; nel sistema del reverse charge, infatti, l'obbligo di autofatturazione e le relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale in quanto, compensandosi a vicenda con l'assunzione del debito avente a oggetto l'iva a monte e la successiva detrazione della medesima imposta a valle, comportano che non permanga alcun debito, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione (cfr. sentenze n. 4397/2019, n. 8473/2018 e n. 12649/2017).

Cassazione – ordinanza n. 14997 – 16 aprile 2019 – 31 maggio 2019

AI FINI DEL POSSESSO VALE IL CONTRATTO DEFINITIVO

Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale (cfr. sentenze n. 4863/2010, n. 1296/2010, SS.UU. n. 7930/2008, n. 24290/2006, n. 13368/2005, n. 10469/2001 e n. 8796/2000).

Cassazione – ordinanza n. 13741 – 17 aprile 2019 – 22 maggio 2019

Brescia, 27 giugno 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it